



COMUNE DI CAVEDINE

PROVINCIA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 124 del 30/07/2026.

OGGETTO: TARIP: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:45 via XXV Aprile, 26 si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
ANGELI DAVID	SI	NO
TRAVAGLIA ANDREA	SI	NO
COMAI GIANNI	SI	NO
CALDERA ELISA	SI	NO
COMAI ELEONORA	SI	NO
BRIDAROLLI NICOLA	NO	SI

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Segretario Comunale, Dott. Gianni Gadler, assiste alla seduta.

Il Sindaco, David Angeli, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In premessa si riporta sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dall'01 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso, con le tariffe della TARI, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lg. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione n. 443/2019/R/RIF ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), provvedendo a:
 - fissare dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
 - ☐ rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia;
 - ☐ prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie;
 - ☐ confermare anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate.
- con deliberazione n. 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), in particolare è stato introdotto un ulteriore parametro (CRI) che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%;
- con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della

qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 ha stabilito che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (TA.RI.) o extratributari (TA.RI.P.) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo all'01 Gennaio dello stesso anno;
- l'articolo 1 al comma 677 della Legge di Bilancio 2026, ha esteso al 31 luglio 2026 il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARIP;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Congiuntamente alle Amministrazioni di Madruzzo e Valledaghi, si è stabilito di optare a decorrere dall'anno 2024 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle dei Laghi, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto. In applicazione dell'art. 1, comma 668, sopra citato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 30.04.2024, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e si è riconosciuto sia che sono operativi sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, sia che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda speciale di igiene ambientale (ASIA);

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF prevede che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'ente territorialmente competente che provvede alla validazione ed alla trasmissione dello stesso e delle tariffe ad ARERA;
- con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), disciplinando i criteri e le modalità di predisposizione PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione n. 1/DTAC/2025 del 07 novembre 2025, recante l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, del Tool MTR-3, della relazione di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e delle modalità operative di trasmissione ad ARERA;
- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/RIF del 04 novembre 2025, concernente la valorizzazione dei parametri finanziari utilizzati per il calcolo dei costi d'uso del capitale nel terzo periodo regolatorio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 di data 30.12.2024, avente ad

oggetto: “APPROVAZIONE ATTO DI MODIFICA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DELLA DURATA STATUTARIA DELL’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI AMBIENTALI (ASIA), DEL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE CON NUOVI PIANO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO (PEFA) E DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON SCADENZA 31/12/2038”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 di data 15.01.2025, avente ad oggetto: “MODIFICA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DELLA DURATA STATUTARIA DELL’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI AMBIENTALI (ASIA), DEL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE CON NUOVI PIANO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO (PEFA) E DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON SCADENZA 31/12/2038. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 di data 13.08.2025, avente ad oggetto: “AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO AZIENDA SPECIALE PER L’IGIENE AMBIENTALE (ASIA), IN SOCIETÀ’ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN SIGLA “ASIA TRENTINO SRL”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 di data 08.10.2025, avente ad oggetto: “TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO - AZIENDA SPECIALE PER L’IGIENE AMBIENTALE (ASIA) COSTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, IN SOCIETÀ’ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN BREVE “ASIA TRENTINO SRL”, SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI CAVEDINE, CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, PER LA PROSECUZIONE, IN CONTINUITÀ, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN MODALITÀ “IN HOUSE PROVIDING”;

Nel territorio in cui opera il Comune di Cavedine non è presente e operante l’Ente di Governo d’ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF sono esercitate dal Comune medesimo. La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidata all’Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino s.r.l. (ASIA s.r.l.);

Nell’ambito della determinazione degli indirizzi generali in materia di tributi e tariffe, adottati con la NADUP 2026-2028, sono stati individuati i principali obiettivi da affidare al gestore ASIA s.r.l., per la durata del PEF 2026-2029;

La metodologia di ARERA per la costruzione del PEF considera i costi effettivamente sostenuti nell’anno a-2 e quindi nella predisposizione del PEF 2026-2029 dei singoli comuni gestiti da ASIA s.r.l. vengono considerati per il 2026 i dati contabili 2024 e per il 2027 i dati contabili 2025;

Il Comune, quale ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Dal PEF derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti. Si reputa pertanto necessario adottare i seguenti nuovi parametri e coefficienti previsti dal MTR-3 per la determinazione del PEF 2026-2029:

	2026	2027	2028	2028
fattore di sharing b	0,20	0,20	0,20	0,20
coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata □ 1	-	-	-	-
valutaz. rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo □ 2	-	-	-	
verifica del limite di crescita				
rpi a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
coefficiente di recupero di produttività X a	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C 116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. recupero inflazione CRI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	6,80%	6,80%	6,79%	4,79%

Si precisa che:

- il coefficiente di sharing b concerne la vendita di materiale e quello ω i ricavi da proventi CONAI: il valore è determinato in ragione del contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; rispetto al 2024 i valori diminuiscono;
- y1a è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; y2a è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; i valori sono indicati a 0,00 a fronte di un giudizio soddisfacente dell'ente rispetto al servizio erogato ed al risultato della raccolta differenziata conseguiti da ASIA s.r.l.. Valori negativi segnalerebbero l'insoddisfazione dell'ente influenzando negativamente il coefficiente Xa ed il valore finale di aumento del PEF;
- il parametro "rpi" rappresenta il tasso di inflazione programmata stabilito da ARERA da ultimo con deliberazione n. 397/2025/R/RIF nel 1,9%;
- il parametro – Xa - coefficiente di recupero di produttività viene definito sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento (su base provinciale), nonché sulla base dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (y1a) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2a) rispetto agli obiettivi comunitari;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità – Qla è valorizzato pari a 0, non si prevedono variazioni delle caratteristiche del servizio;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG: è valorizzato pari a 0, non si prevedono modifiche nell'area coperta dal servizio;
- il coefficiente per decreto legislativo 116/20 serve per inserire maggiori o minori costi derivanti dalla possibilità riconosciuta alle utenze non domestiche di lasciare il servizio comunale per gestire autonomamente i propri rifiuti. ASIA s.r.l. non ritiene che tale situazione al momento comporti particolari costi e pertanto viene mantenuto a zero tale parametro;
- il MTR-3 prevede che sia l'ente territorialmente competente a decidere gli eventuali recuperi dei conguagli o dei surplus sul fatturato all'utenza rispetto al PEF degli anni precedenti: sono presenti quote di conguaglio per € 71.240,00 per costi variabili ed € 76.831,00 per costi fissi;

Il Comune di Lavis (ente che detiene la quota di partecipazione maggiore in ASIA s.r.l. e a

cui sono state affidate alcune funzioni di controllo sull'azienda speciale anche per conto degli altri Comuni soci) ha conferito incarico alla terna di revisori dei conti dei Comuni di Vallelaghi, Mezzocorona, Lavis, Madruzzo e Aldeno della funzione di supporto tecnico alla validazione del PEF di ASIA s.r.l. e dei comuni soci ai fini della tariffa corrispettiva /tassa rifiuti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2026 (si richiama la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 di data 12.05.2026, avente ad oggetto: "DELEGA AI COMUNI DI VALLELAGHI, MEZZOCORONA, LAVIS, MADRUZZO E ALDENO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) AAI FINI DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA O TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO REGOLATORIO MTR-3 2026-2029");

Preso atto che ASIA s.r.l. ha trasmesso la documentazione riferita al PEF 2026-2029:

- ☐ il piano redatto secondo le specifiche ARERA (prot. 7043 di data 02.07.2026);
- ☐ la relazione di accompagnamento, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, le evidenze contabili sottostanti e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti di costi/ricavi che alimentano il PEF per il periodo 2026-2029, secondo il format predisposto da ARERA (prot. 7043 di data 02.07.2026);
- ☐ la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (prot. 7613 di data 20.07.2026);
- ☐ la validazione della terna dei revisori dei conti dei comuni (prot. 7565 di data 17.07.2026);

Complessivamente il PEF espone, per il 2026, un costo di € 1.591.122,00 e, considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2026 rispetto al 2025 pari al 8,80% il totale delle entrate tariffarie 2026, dopo le detrazioni di cui all'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, ammonta ad € 1.468.938,00 di cui:

- € 716.977,00 per costi variabili;
- € 751.961,00 per costi fissi;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del decreto legge n. 228/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che la legge di Bilancio 2026 l'articolo 1 al comma 677 ha esteso al 31 luglio 2026 il termine (precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5 quinquies, primo periodo, del D.L. n. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARIP;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 di data 29.12.2025, avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (N.A.D.U.P.) 2026-2028, del Bilancio di Previsione 2026-2028 e della Nota integrativa";

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 di data 07.01.2026;

Ritenuto di conferire alla presente, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, data l'imminente scadenza per l'approvazione dei provvedimenti TARIP;

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnico – amministrativa e per la regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18;

Vista la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti unanimi e palesi anche per l'immediata esecutività;

delibera

1. di adottare il piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2026-2029, redatto secondo il metodo tariffa rifiuti per il secondo periodo regolatorio definito con deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF con i seguenti documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - ☐ piano redatto secondo le specifiche ARERA
 - ☐ relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029, predisposta dall'ente gestore ASIA s.r.l.;
 - ☐ dichiarazione di veridicità del legale rappresentante di ASIA s.r.l.;
 - ☐ validazione della terna dei revisori dei conti dei comuni;
2. di trasmettere, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n.

02/DRIF/2020;

3. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA s.r.l.;
4. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992
ovvero in alternativa
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro

OGGETTO: TARIP: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

David Angeli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott. Gianni Gadler

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

OGGETTO: TARIP: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029

Ufficio Proponente: SERVIZIO FINANZIARIO

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: favorevole

NOTE:

Cavedine, lì 27/07/2026

Il Responsabile

Binelli Sergio Manuel

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

OGGETTO: TARIP: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029

Ufficio Proponente: SERVIZIO FINANZIARIO

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
favorevole

SI ATTESTA quanto segue in ordine alla copertura finanziaria:

Impegni di spesa:

Impegno/Accertamento	Anno	Capitolo

NOTE:

Cavedine, lì 27/07/2026

Binelli Sergio Manuel
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Binelli Sergio Manuel
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)